

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

12.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme relative alla gestione nel Regno, durante lo stato di guerra, delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1918)	87
RAZZA, <i>Relatore</i> - VITALI CARLO, TERUZZI, <i>Ministro dell'Africa Italiana</i> .	

Discussione del disegno di legge: Norme relative alla gestione nel Regno, durante lo stato di guerra, delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana. (*Approvato dal Senato*). (1918)

RAZZA, *Relatore*, informa che il disegno di legge è stato già esaminato ed approvato dalla Commissione legislativa degli affari dell'Africa Italiana del Senato del Regno. Ciò lo dispensa dal diffondersi in una dettagliata illustrazione tanto più che chiara ed esaurientissima è la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge presentato al Senato.

Rileva che il provvedimento è stato determinato dalle eccezionali condizioni create dalla guerra in Africa Orientale Italiana per cui gli enti, le società ed i privati, esercenti attività economiche in quel territorio, si sono venuti a trovare in una critica situazione e per ovviarvi il più possibile sono occorse le eccezionali disposizioni adottate col disegno di legge. In sostanza, si stabilisce una particolare disciplina legislativa che tende a limitare, evitando gravi dissesti, i dannosi effetti della presente situazione ed a consentire la ripresa del potenziamento economico dell'Impero nel prossimo avvenire. Si dettano, infatti, norme che regolano la dilazione nell'adempimento delle obbligazioni, la sospensione dell'azione cambiaria e del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza, la compilazione dell'inventario e del bilancio, la vidimazione dei libri di commercio e la so-

La riunione comincia alle 11.20.

(*È presente il Ministro dell'Africa Italiana, Teruzzi*).

PRESIDENTE porge, a nome della Commissione, all'Ecc. Teruzzi vivi auguri per il suo compleanno.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, ringrazia.

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Boidi, Clavenzani, Dallari, Diaz Marcello e Parodi.

È in congedo il Consigliere nazionale Lunelli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sospensione dei tributi. Si prevede, inoltre, per le società, la sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, la convocazione nel Regno delle assemblee generali, il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti. Altre norme riguardano le assicurazioni private sia sulla vita che contro i danni.

La lettura degli articoli porrà in chiara luce la sostanza e la portata delle singole disposizioni.

Conclude proponendo l'approvazione dell'utile e necessario provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati gli articoli da 1 a 11).

VITALI CARLO osserva che l'articolo 12, il quale regola la sospensione dell'azione cambiaria, è stato tolto di peso dall'analoga disposizione contenuta nel decreto luogotenenziale che disciplinò i rapporti economici per le regioni invase durante la guerra 1915-1918.

Senonchè, allora la cambiale era regolata dal Codice di commercio che non prevedeva il caso in cui vi fosse impossibilità di elevare il protesto per adempiere alle altre condizioni cui era subordinato l'esercizio dell'azione di regresso.

Ora peraltro il caso è espressamente previsto e disciplinato dall'articolo 61 della legge cambiaria alla quale potrebbe farsi richiamo.

Infatti, sia dal punto di vista logico che da quello giuridico non sembra possibile sospendere l'azione di regresso sol perchè l'emittente della cambiale risiede in un territorio invaso dal nemico o, meglio, sol perchè la cambiale era pagabile in detto territorio.

Il fatto che l'emittente non possa essere escusso a seguito delle condizioni create dalla guerra non esclude l'obbligo del pagamento in coloro che hanno negoziato la cambiale, scontandola ovvero cedendola in pagamento di loro obbligazioni derivanti da contratti, che, di regola, sono completamente diversi e distinti da quello che diede origine alla emissione del titolo.

Nessun criterio di equità per soccorrere la posizione di costoro, a danno del possessore del titolo al momento della scadenza. La situazione di tutti i possessori dell'effetto è assolutamente eguale e non vi è motivo di derogare, non soltanto alla legge italiana, ma al generale principio dell'autonomia delle obbligazioni cambiarie per favorire gli uni a danno di un altro (ultimo possessore). La facilitazione concessa dal disegno di legge in esame ha carattere strettamente personale a colui

che, a seguito della guerra, trovasi in condizioni di non poter osservare i suoi impegni, ma tale facilitazione, peraltro doverosa, non deve incidere, o deve incidere il meno possibile, sul normale svolgimento della vita economica.

Si conceda perciò la facilitazione a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, ma non si alteri il sistema creato dall'articolo 61 della legge cambiaria che, con un criterio di giustizia meritevole di approvazione, lascia in sostanza la conseguenza della forza maggiore, che ha impedito di richiedere l'accettazione od il pagamento, a carico di colui che ha direttamente contratto nei confronti della persona cui la forza maggiore impedisca il pagamento o l'accettazione medesima.

L'articolo 61 della legge cambiaria stabilisce testualmente:

« Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

« Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 52.

« Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

« Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto ».

Come si vede, il caso è espressamente già previsto e non è quindi necessaria una nuova diversa disciplina. La norma riportata fa salvo il principio basilare del diritto cambiario (quello dell'autonomia delle obbligazioni cartolari) e turba il meno possibile i rapporti derivanti dalla emissione e dalla circolazione del titolo.

Il più strano è poi il disposto del capoverso, che abilita all'esercizio del regresso mediante giudizio di cognizione. Ora questo giudizio, in assenza di altre particolari disposizioni, non potrebbe concludersi che con una sentenza di condanna. Ed allora non si vede quale motivo può avere indotto il legislatore a negare al portatore del titolo il diritto di esercitare nella forma ordinaria il regresso, mediante l'esecuzione diretta in virtù della cambiale considerata come titolo esecutivo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La disposizione aveva invece la sua ragion d'essere nel 1918, quando la possibilità di esercitare la rivalsa senza che prima fosse elevato il protesto era preclusa.

La disposizione pertanto, che allora costituì una vera facilitazione per il portatore dell'effetto, costituirebbe ora una iniquità ai suoi danni, senza alcun vantaggio per i giranti, che sarebbero gravati del maggior costo di un giudizio di cognizione del tutto inutile.

È pertanto d'avviso che sia sufficiente un semplice richiamo all'articolo 61 su riportato per aver regolata la materia in oggetto.

Sarà anche necessario conservare la disposizione che sospende l'esercizio dell'azione cambiaria nei confronti dei coobbligati che avevano la loro residenza in Africa Orientale Italiana, peraltro senza la limitazione che si legge nello stesso articolo « e che ivi tuttora si trovino », in quanto il creditore potrebbe non aver conoscenza del ritorno in Italia del coobbligato; e d'altra parte una letterale interpretazione dell'articolo escluderebbe il beneficio della sospensione per coloro che, pur senza essere tornati in Patria, non risiedessero più in Africa Orientale Italiana.

L'articolo 12 potrebbe, per quanto si è detto, essere formulato così:

« L'azione cambiaria per gli effetti cambiari pagabili nell'Africa Orientale Italiana sarà esercitata nelle forme previste dall'articolo 61 del Regio decreto 14 dicembre 1933-XII, n. 1669.

« L'azione cambiaria verso i debitori che avevano la loro residenza nel predetto territorio è sospesa.

« Durante la sospensione dell'azione cambiaria decorrono gli interessi nella misura del cinque per cento ».

Si rende conto che una modifica apportata dalla Commissione della Camera al disegno di legge significherebbe la sua rappresentazione all'esame della competente Commissione legislativa del Senato del Regno e quindi un ritardo della sua applicazione certamente non desiderabile, data la sua natura di provvedimento urgente.

La sua proposta vuol pertanto essere, più che la presentazione di un emendamento formale, una raccomandazione al Ministro di voler tenere presente la questione, di non lieve importanza, che ha prospettato.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, osserva che, a prescindere dall'opportunità che l'entrata in vigore del provvedimento in esame, che è molto attesa, non subisca ritardi, non può accettare la proposta del Consigliere

nazionale Vitali, poichè non ritiene che sussistano sufficienti ragioni per giustificare uno spostamento del rischio della sospensione dell'azione cambiaria contro l'obbligato principale dall'attuale possessore del titolo agli obbligati in regresso precedenti.

VITALI CARLO non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 12 nel testo ministeriale.

(È approvato).

VITALI CARLO, sull'articolo 13 che sospende il corso delle prescrizioni e dei termini condizionali o procedurali di decadenza contro o a favore di coloro che avevano la loro residenza in Africa Orientale Italiana e che ivi tuttora si trovino, osserva che il disegno di legge interviene dopo oltre un anno dalla invasione e che nel frattempo molte prescrizioni e molte decadenze saranno già consumate ed incorse.

Occorre che il provvedimento possa sanare anche tali situazioni precostituite, attribuendo efficacia retroattiva alla norma sospensiva, almeno sino al marzo 1941-XIX, analogamente a quanto è previsto nell'articolo 2 dello stesso disegno di legge.

Occorrerebbe poi ripetere, a proposito dell'articolo 13, quanto ha osservato in ordine all'articolo 12 per eliminare la limitazione della sospensione solo a coloro che tuttora risiedano in Africa Orientale Italiana. Ripete che gli interessati possono non sapere se le controparti risiedano tuttora colà e che comunque occorrerebbe dire che la sospensione non riguarda coloro che sono rientrati in Italia, allo scopo di far fruire della sospensione stessa anche coloro che non risiedono più in Africa Orientale Italiana, ma che per qualsiasi motivo, ed anche per fatto del nemico, siano stati trasportati altrove.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, si riserva di esaminare la modificazione proposta dal Consigliere nazionale Vitali per farne, se del caso, oggetto di un provvedimento legislativo a parte, non senza osservare che dove la prescrizione o la decadenza ha già operato, si sono formati dei diritti acquisiti che la legge deve rispettare.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 13 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano pure i rimanenti articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Norme relative alla gestione nel Regno, durante lo stato di guerra, delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana. (1918)

CAPO I.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

ART. 1.

Le norme relative alla gestione nel Regno delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana da enti, società e privati, contenute nella presente legge, si applicano durante l'attuale stato di guerra e fino alla data che sarà fissata con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO II.

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ENTI, SOCIETÀ E PRIVATI.

SEZIONE I.

Dilazione

per l'adempimento delle obbligazioni.

ART. 2.

Qualora per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, gli enti, le società e i privati esercenti attività economiche esclusivamente o prevalentemente in detto territorio non siano in grado di adempiere le obbligazioni contratte prima del 31 marzo 1941-XIX, l'autorità giudiziaria può concedere una dilazione totale o parziale.

La dilazione non può protrarsi oltre un anno dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Il debitore che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, voglia ottenere la dilazione, deve, personalmente o a mezzo di amministratore, procuratore o mandatario speciale, presentare ricorso motivato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di sua residenza o, se non risiede nel Regno, quello di sua dimora. Nell'interesse degli enti o delle società, il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la propria sede o, in mancanza, una rappresentanza o dipendenza oppure, ove non abbiano sede, rappresentanza o dipendenza nel Regno, al presidente del tribunale di Roma.

Al ricorso deve essere allegato un elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione del loro domicilio e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonchè dei titoli dai quali provengono.

ART. 4.

Il presidente del tribunale, assunte informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore, dispone la convocazione dei creditori, con decreto da notificare ai creditori stessi, anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 5.

Nell'adunanza, il presidente del tribunale, sentiti i creditori, il debitore ed il pubblico ministero, pronuncia con decreto motivato e, in caso di accoglimento dell'istanza:

a) stabilisce la misura e la durata della dilazione e se essa debba estendersi anche agli interessi convenzionali o di mora;

b) prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa eventualmente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

c) nomina, ove lo creda, un commissario di vigilanza, scelto preferibilmente tra i creditori, indicando le modalità di esercizio del suo ufficio.

Gli eventuali accertamenti istruttori sono raccolti senza alcuna formalità, anche di ufficio, e senza che sia necessaria l'assistenza di procuratore.

ART. 6.

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, il debitore è tenuto, dalla data di scadenza e per tutta la durata della dilazione, a corrispondere, sulle somme non pagate, gli interessi nella misura del cinque per cento annuo o nella minore misura convenzionale.

Gli interessi, il cui pagamento sia stato dilazionato ai termini del precedente articolo 5, lettera a), saranno pure corrisposti nella misura innanzi indicata, senza ulteriori interessi.

ART. 7.

Il decreto che concede la dilazione deve essere notificato nelle forme ordinarie ai creditori che non siano intervenuti all'adunanza. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 8.

Il procedimento di cognizione o di esecuzione, eventualmente iniziato per l'inadempimento delle obbligazioni indicate nel precedente articolo 2, deve essere sospeso qualora il debitore, senza contestare l'esistenza e l'ammontare delle obbligazioni, presenti o provi di aver presentato al presidente del tribunale competente l'istanza di dilazione.

La sospensione del procedimento di esecuzione può essere richiesta anche per le sentenze emesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre quarantacinque giorni dopo tale data.

ART. 9.

La dilazione può essere concessa anche per l'adempimento di obbligazioni garantite da ipoteca, pegno o fidejussione, oppure assistite da privilegio.

ART. 10.

Contro il decreto emanato a norma dell'articolo 5 è ammesso soltanto reclamo al primo presidente della Corte d'appello.

Il reclamo è proposto entro un mese dalla notificazione del decreto, o rispettivamente, dal giorno dell'adunanza per coloro che vi abbiano partecipato e deve essere notificato nei modi e termini che saranno stabiliti dal primo presidente con suo decreto in calce al reclamo stesso.

Il reclamo non ha effetto sospensivo ed è deciso senza osservanza di forme dal primo presidente, sentite le parti ed il pubblico ministero.

Il decreto può essere revocato, su istanza di uno dei creditori, dalla stessa autorità che lo emise, soltanto a causa di sostanziale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto che lo hanno determinato.

ART. 11.

Gli atti del procedimento previsto negli articoli precedenti sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro, ma gli atti prodotti a corredo del ricorso devono risultare in regola con le vigenti leggi tributarie.

SEZIONE II.

Sospensione dell'azione cambiaria.

ART. 12.

Non può essere levato il protesto, nè sperimentata l'azione cambiaria nelle forme previste dall'articolo 63, prima parte, del Regio decreto 5 dicembre 1933-XII, n. 1669, per gli effetti cambiari pagabili nell'Africa Orientale Italiana. E anche sospesa la detta azione verso i debitori che avevano la loro residenza nel predetto territorio e che ivi tuttora si trovino per gli effetti cambiari, pagabili altrove. Durante la sospensione dell'azione cambiaria decorrono gli interessi nella misura del cinque per cento annuo.

Il creditore cambiario potrà, tuttavia, far valere in giudizio di cognizione il credito contro qualsiasi obbligato, salva l'applicazione delle disposizioni innanzi previste.

SEZIONE III.

Sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza.

ART. 13.

È sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini anche se convenzionali o processuali, di decadenza contro o a favore di enti, società e privati aventi sede o residenza nell'Africa Orientale Italiana e che ivi tuttora si trovino.

SEZIONE IV.

Compilazione dell'inventario e del bilancio.

ART. 14.

Gli enti, le società ed i privati debbono comprendere nell'inventario i beni esistenti nell'Africa Orientale Italiana dei quali non risulta accertata in modo definitivo la perdita totale o parziale.

Per l'attività svolta esclusivamente nell'Africa Orientale Italiana, fino a quando non vi siano elementi certi in base ai quali redigere il bilancio, può essere compilata una situazione contabile provvisoria da depositare e trascrivere nei modi e termini stabiliti per il bilancio, senza, peraltro, averne gli effetti.

Se sia stata svolta attività economica anche altrove, il bilancio riporta i risultati contabili provvisori per quanto riflette alla gestione nell'Africa Orientale Italiana fino a quando non si abbiano elementi certi di valutazione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per l'inventario ed il bilancio di enti e società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana qualora, ai termini del successivo articolo 20, sia stata convocata nel Regno l'assemblea generale.

SEZIONE V.

Vidimazione dei libri di commercio.

ART. 15.

I commercianti residenti nell'Africa Orientale Italiana che si trovino attualmente nel Regno possono ottenere la vidimazione dei propri libri dal tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di loro dimora.

Gli enti e le società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono ottenere la vidimazione dei propri libri dal tribunale nella cui circoscrizione esiste una loro rappresentanza o dipendenza o, in mancanza, dal tribunale di Roma.

SEZIONE VI.

Sospensione dei tributi.

ART. 16.

Nei riguardi degli enti, delle società e delle ditte individuali che esercitano attività economiche esclusivamente o prevalentemente nei territori dell'Africa Orientale Italiana e sono assoggettati nel Regno a imposte erariali e locali anche per redditi derivanti da tali attività, il Ministro per le finanze ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte afferenti i redditi suddetti qualora, per effetto delle condizioni create dalla guerra nei predetti territori, non siano in grado di provvedere al relativo pagamento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER GLI ENTI E SOCIETÀ.

SEZIONE I.

Estensione di attività degli enti.

ART. 17.

Fino alla data fissata col provvedimento previsto dal precedente articolo 1, gli enti istituiti per l'esercizio di attività economiche nell'Africa Orientale Italiana ed usufruenti di concorso dello Stato e comunque sottoposti alla sua vigilanza possono, previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, di intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, estendere tali attività anche fuori del predetto territorio, osservate le disposizioni vigenti in materia.

Per le attività anzidette non sono applicabili le disposizioni speciali relative alle esenzioni ed agevolazioni tributarie concesse agli enti suindicati.

SEZIONE II.

Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società.

ART. 18.

Gli amministratori delle società anonime, i sindaci delle società per azioni ed i liquidatori delle società commerciali i quali si trovino attualmente nell'Africa Orientale Italiana possono essere sostituiti in via provvisoria a norma degli articoli 6 e 7 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 19.

Parimenti possono essere sostituiti in via provvisoria gli amministratori delle società anonime, i sindaci delle società per azioni ed i liquidatori delle società commerciali aventi sede nell'Africa Orientale Italiana, qualora, ai termini del successivo articolo 20, sia convocata nel Regno l'assemblea generale e sia accertato che essi non sono in grado di esercitare le proprie funzioni.

SEZIONE III.

Convocazione nel Regno delle Assemblee generali di società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 20.

Il presidente del tribunale nella cui circoscrizione esiste una rappresentanza o dipendenza di una società avente sede nell'Africa Orientale Italiana o, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può autorizzare la convocazione dell'assemblea generale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno facoltà di convocare l'assemblea ovvero, se si tratti di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentante almeno un quinto del capitale sociale.

Tale convocazione può farsi — anche in deroga alle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto — mediante avviso da inserirsi non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 21.

L'assemblea generale convocata ai termini dell'articolo precedente non può validamente deliberare su qualunque oggetto se i soci intervenuti non rappresentino oltre la metà del capitale sociale. Restano ferme, peraltro, le particolari disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge che richiedono una maggiore partecipazione azionaria o la partecipazione di un determinato numero di soci.

Per il caso di deliberazioni riguardanti la fusione con altre società o il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, i soci dissenzienti che si trovino alla data della deliberazione nell'Africa Orientale Italiana avranno diritto, entro tre mesi dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente articolo 1,

di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre anteriore alla deliberazione predetta, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione dell'attivo sociale risultante dal bilancio regolarmente approvato dell'ultimo esercizio.

SEZIONE IV.

Deposito, trascrizione, affissione e pubblicazione degli atti di società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 22.

Le società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono depositare i propri atti presso il tribunale nella cui circoscrizione esiste una loro rappresentanza o dipendenza o, in mancanza, presso il tribunale di Roma.

ART. 23.

La trascrizione, affissione e pubblicazione degli atti indicati nell'articolo precedente sono eseguite nei modi stabiliti per gli atti delle società aventi sede nel Regno.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI
PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE.

SEZIONE I.

Assicurazioni sulla vita.

ART. 24.

Alle condizioni generali delle polizze ordinarie, stipulate con enti di assicurazione sulla vita da enti, società e privati aventi sede o residenza al 31 marzo 1941-XIX, nei territori dell'Africa Orientale Italiana e per tutta la durata della loro permanenza nei territori medesimi, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

ART. 25.

Se la polizza al 31 marzo 1941-XIX era regolarmente in vigore ai termini delle sue condizioni generali e particolari, oppure a quella data non era trascorso più di un anno dal giorno di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la garanzia, ove il premio non sia stato altrimenti versato, continuerà ad essere valida a tutti gli effetti, entro i limiti di cui ai successivi articoli 26, 27, 28,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

29 e 30, mediante l'accensione di prestiti, richiesti da qualsiasi interessato per il pagamento dei premi dovuti e del soprapremio per la copertura del rischio di guerra che deve essere corrisposto dagli assicurati in servizio presso le Forze armate.

Per la misura del soprapremio del rischio di guerra, e per le condizioni che ne regolano l'applicazione, valgono le disposizioni in vigore per le assicurazioni stipulate nel Regno.

ART. 26.

I prestiti di cui al precedente articolo sono concessi al tasso del cinque per cento, oltre le tasse ed i diritti, e non possono superare la riserva matematica netta costituitasi sulla polizza.

ART. 27.

In ogni caso non si avrà decadenza dal contratto nei dodici mesi successivi alla copertura prevista dall'articolo 25.

Trascorso tale termine, la garanzia rimane sospesa con facoltà all'assicurato di riattivare la polizza fino a sei mesi dalla data fissata con il provvedimento di cui al precedente articolo 1. La riattivazione ha luogo quando siano soddisfatte le altre eventuali condizioni di polizza alle quali essa è subordinata e siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti in misura non superiore al cinque per cento, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.

Su richiesta dell'assicurato, l'ente assicuratore deve:

a) consentire che la somma complessiva dovuta per la riattivazione del contratto sia ripartita ratealmente sulle ulteriori annualità di premio dovute per la esecuzione del contratto;

b) concedere la riduzione del capitale assicurato in relazione ai premi pagati.

ART. 28.

In caso di morte dell'assicurato, sulla cui polizza sia stato chiesto il prestito di cui all'articolo 25, l'ente assicuratore pagherà il capitale assicurato al netto dei prestiti concessi e dei relativi interessi, ove la morte avvenga nel periodo di tempo durante il quale il rischio risulti coperto dal prestito stesso.

ART. 29.

Se il prestito previsto dall'articolo 25 non abbia avuto luogo, perchè non richiesto o perchè non sufficiente alla copertura di tutti i

premi scaduti, l'ente assicuratore, in caso di morte dell'assicurato, pagherà il valore di riduzione in base ai premi che risultassero effettivamente pagati. Tale valore di riduzione calcolato secondo le condizioni indicate in polizza, è riconosciuto anche quando siano state pagate soltanto due intere annualità di premio.

Se invece è stato pagato un numero inferiore di premi, si procederà al rimborso dell'importo pagato al netto di tasse.

ART. 30.

Entro sei mesi dalla data fissata con il provvedimento di cui al precedente articolo 1, ove sulla scorta dei registri esistenti nei territori dell'Africa Orientale Italiana o in base alla documentazione esibita dagli interessati, risultassero pagati altri premi oltre quelli computati nella liquidazione eseguita secondo le norme dei precedenti articoli 28 e 29, sarà liquidata la differenza tra il capitale assicurato, o il maggior valore di riduzione, e l'importo effettivamente pagato.

SEZIONE II.

Assicurazione contro i danni.

ART. 31.

Le polizze di assicurazione contro i danni concernenti rischi relativi ai territori dell'Africa Orientale Italiana, che erano regolarmente in vigore al 31 marzo 1941-XIX, saranno sospese, qualora non sia provveduto al pagamento dei premi entro i termini stabiliti dalle polizze medesime, e l'assicurato non è tenuto al pagamento dei premi scaduti. La sospensione cesserà alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente articolo 1, ed il contratto riprenderà vigore, qualora non sia intanto scaduto il termine originariamente stabilito per la sua durata.

Se le polizze siano regolarmente in vigore per essere stati pagati i premi, sono sospesi fino alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente articolo 1, i termini di decadenza in esse previsti.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 32.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società aventi sede nel Regno ed esercenti attività economiche nell'Africa Orientale Italiana devono procedere al deposito del bilancio dell'esercizio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1940, eventualmente redatto in ritardo, oppure, in suo luogo, della situazione contabile provvisoria prevista nell'articolo 14, secondo comma.

ART. 33.

Nello stesso termine previsto nell'articolo precedente, le società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono depositare presso il tribunale competente ai termini dell'articolo 21 gli atti compiuti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 34.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a disporre che, in caso di ne-

cessità, le norme contenute nella presente legge siano applicate, integralmente o parzialmente, con eventuali adattamenti, anche per le attività economiche esercitate in altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato da enti, società e privati.

ART. 35.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

